

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**361 / 2023 del 05/12/2023**

**Oggetto: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA E L'AREU
- AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER IL TIROCINIO DEGLI STUDENTI DEL
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE**

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA E L'AREU - AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER IL TIROCINIO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE

vista la seguente proposta di deliberazione n. 637/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTO che AREU sostiene il rapporto di collaborazione tra il mondo professionale e il mondo universitario e, in tale ottica, intende sviluppare la promozione di tirocini in favore di studenti universitari al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

VALUTATO che AREU ha un sistema articolato di servizi atto a consentire lo svolgimento di tirocini presso le proprie strutture aziendali, le quali si impegnano ad offrire un'importante occasione di incontro tra Università e mondo del lavoro;

VISTA:

- la nota Prot. AREU 12654 del 09.06.2023, con la quale l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, propone la stipula di una convenzione per il tirocinio degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche;
- la nota Prot. AREU 16274 del 21.07.2023, con la quale AREU comunica la sua volontà a mettere a disposizione le strutture, attrezzature e personale afferenti alle proprie sedi per i tirocini degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche;

CONSIDERATO che il Consiglio di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, del 18.09.2023, ha espresso parere favorevole per la stipula della convenzione per il tirocinio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche con AREU;

VISTE altresì, le successive note trasmesse da AREU e dall'Università, al fine di concordare un testo unico e condiviso tra le parti;

CONSIDERATO che la modalità di accesso e di frequenza degli studenti del Corso di Laurea alle strutture di AREU, per lo svolgimento delle attività didattiche e tecnico – pratiche, sono stabilite dal Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche d'intesa con la Direzione di AREU;

PRESO ATTO che:

- a) la convenzione sopra indicata non comporta alcun onere economico per l'Università. L'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messo a disposizione da AREU è gratuito;

b) l'Università assicura che, nell'espletamento dell'attività didattica, il personale docente e gli studenti regolarmente iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche sono coperti da assicurazione contro gli infortuni ed i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" e, pertanto, AREU si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come di seguito indicato:

a) "formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011;

b) "sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/08, se prevista, e "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/2008;

RITENUTO pertanto di procedere alla sottoscrizione della convenzione per il tirocinio degli studenti iscritti al Corso di Laura Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, la convenzione per il tirocinio presso AREU degli studenti iscritti al Corso di Laura Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che la suddetta convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al termine dell'anno accademico 2024/2025 (30/09/2025);
3. di dare atto che l'Università assicura che, nell'espletamento dell'attività didattica, il personale docente e gli studenti regolarmente iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche sono coperti da assicurazione contro gli infortuni ed i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", pertanto AREU, in qualità di soggetto ospitante, s'impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:
 - a. il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
 - b. sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/08;prevedendo che i predetti adempimenti vengano tempestivamente assolti dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di AREU;

5. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento a carico di AREU per l'intera durata della convenzione, sono corrispondenti al numero di tirocinanti che effettuerà la sorveglianza sanitaria, su una stima di €100,00/Cad., ricompresi nei costi stimati con Delibera AREU n.110/2022 "convenzione per attività di collaborazione nell'ambito della sorveglianza sanitaria sui lavoratori e della medicina preventiva a favore di AREU tra ASST MONZA e AREU", i quali verranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni 2023, 2024 e 2025, sul conto n. 30.20.24.95 "Altri costi per Servizi Sanitari ATS/ASST/Fondazioni";
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA E
L'AREU – AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER IL TIROCINIO
DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE
INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE**

TRA

L'Università degli Studi di Milano – Bicocca, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, cap. 20126, C.F. e P.IVA 12621570154, rappresentata dalla Rettore, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, di seguito indicata come Università;

E

L'AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con sede legale: V.le Monza, 223 - 20126 Milano e sede amministrativa: Via Alfredo Campanini, 6 – 20124 Milano, C.F. e P.IVA 11513540960, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dott. Alberto Zoli di seguito indicata come Ente Convenzionato;

PREMESSO

che alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382);

che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture *extra*-universitarie per assicurare un migliore e più completo assolvimento dei propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche;

che con lettera di intenti del 21.07.2023 AREU – Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza ha manifestato la volontà di mettere a disposizione del Corso

di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche il proprio personale, attrezzature e strutture;

che il Consiglio di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, del 18.09.2023, ha espresso parere favorevole per la stipula della convenzione per il tirocinio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche con AREU;

che, con delibera del 9.10.2023, il Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha approvato la convenzione con l'AREU relativa al tirocinio per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche;

che con determina del Dirigente dell'Area Didattica e dei Servizi agli Studenti dell'Università è stata approvata la stipula della presente convenzione.

Tanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Strutture)

L'**Ente Convenzionato** mette a disposizione dell'**Università**, per lo svolgimento del tirocinio tecnico – pratico degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, a titolo gratuito, le proprie strutture, attrezzature e personale situate presso la Sede di AREU HQ e la sede della Formazione di Viale Monza, 223 - Milano.

ART. 2 (Tirocinio)

L'**Università** può utilizzare le strutture di cui all'ART. 1 per l'espletamento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie, svolte nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche e per lo svolgimento di attività tecnico – pratica ai fini del completamento della formazione accademica degli iscritti al Corso di Laurea stesso.

ART. 3 (Frequenza delle strutture)

La modalità di accesso e di frequenza degli studenti del Corso di Laurea alle strutture indicate all'art. 1, per lo svolgimento delle attività didattiche e tecnico – pratiche di cui al precedente art. 2, sono stabilite dal Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche d'intesa con la Direzione dell'**Ente convenzionato**.

ART. 4 (Oneri)

La presente convenzione non comporta alcun onere economico per l'**Università**: l'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messo a disposizione dall'**Ente convenzionato** è gratuito.

ART. 5 (Coperture Assicurative)

L'**Università** assicura che, nell'espletamento dell'attività didattica, il personale docente e gli studenti regolarmente iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche sono coperti da assicurazione contro gli infortuni ed i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 (Attività didattica del personale sanitario)

L'**Università**, su proposta del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, all'inizio di ogni anno accademico potrà affidare ad esperti, appartenenti all'**Ente Convenzionato**, le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito e/o *Tutor* ai sensi della normativa vigente. A tale riguardo, l'**Ente Convenzionato** autorizza fin d'ora i propri dipendenti, che ne avessero titolo, a partecipare, senza onere alcuno per l'**Università**, all'attività didattica del Corso di Laurea, fatto salvo il consenso degli interessati.

Art. 7 (Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro)

L'**Ente Convenzionato**, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi

dell'art. 2 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D. Lgs. dallo stesso effettuata, assicura agli studenti, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi dell'**Ente Convenzionato**, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008, art. 83 D.Lgs. 230/95).

L'**Ente Convenzionato** comunica periodicamente all'**Università** l'elenco del personale sottoposto a tutela a carico dell'**Ente Convenzionato** stessa e i risultati dell'eventuale sorveglianza sanitaria.

Gli studenti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dall'**Ente Convenzionato**.

Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, l'**Ente Convenzionato** e l'**Università**, attraverso i rispettivi Servizi di prevenzione e protezione ed Esperti Qualificati, potranno stipulare accordi e procedure specifici in materia.

L'**Ente Convenzionato** è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 8 (Trattamento dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della convenzione medesima.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.lgs. 196/2003 - come novellato dal D.lgs. 101/2018 - e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati

personali italiana.

In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le due strutture e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

Per le operazioni di trattamento le parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Nell'espletamento delle attività assegnate al medico in formazione specialistica, l'**Ente Convenzionato**, in quanto Titolare del trattamento, provvederà ad autorizzare gli studenti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca al trattamento dei dati personali e particolari di cui tali soggetti verranno a conoscenza nell'espletamento delle attività formative, nominandoli responsabili o autorizzati al trattamento, previa consegna di dettagliata informativa e adeguata formazione.

ART. 9 (Durata ed efficacia)

La presente convenzione produce effetti dalla data di sottoscrizione e fino al termine dell'anno accademico 2024/2025 (scadenza 30.09.2025), oltre il quale potrà essere rinnovata mediante formale provvedimento o scambio di corrispondenza con apposito documento, previa richiesta esplicita di una delle parti e accordo tra le parti stesse.

La volontà di recedere dalla presente convenzione, in tutto o in parte, dovrà essere comunicata all'altra parte mediante comunicazione scritta da trasmettere almeno 6 mesi prima rispetto alla naturale data di scadenza dell'accordo. La richiamata

comunicazione dovrà essere effettuata mediante l'invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Nelle more del rinnovo, la presente convenzione è da considerarsi prorogata sino alla stipula dell'atto di rinnovo da farsi non più tardi di un anno.

Per le ipotesi di proroga della presente convenzione le parti danno atto che i rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità.

Art. 10 (Imposta di bollo e registrazione)

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo, pari a €32,00 e assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) da parte dell'Università.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

per **Università degli Studi di Milano – Bicocca**

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Per **AREU**

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alberto Zoli

"Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ex art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82".